



PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VICENZA

**Adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 25.07.06, nn. 42905/43
Entrato in vigore il 18 agosto 2006**

Con deliberazione consiliare n. 50 del 14 giugno 2011 sono state apportate modifiche all'art. 69
entrate in vigore il 27 luglio 2011

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Sede

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce nella sala allo scopo destinata nella sede provinciale. Può riunirsi anche in altra sede.

2. Qualora il Consiglio sia convocato presso una sede diversa da quella abituale, il Presidente del Consiglio Provinciale ne dà avviso con i mezzi di comunicazione più idonei.

- Art. 2 - Esposizione della bandiera regionale veneta, italiana, europea e del gonfalone della Provincia

1. L'esposizione della bandiera regionale veneta, della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e del gonfalone della Provincia ha luogo nei casi previsti dalla legge.

- Art. 3 - Esposizione del gonfalone della Provincia e della bandiera della Regione Veneto all'interno dell'aula consiliare

1. Il gonfalone della Provincia e la bandiera della Regione Veneto vanno esposte all'interno della sala consiliare congiuntamente alla bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, osservando l'ordine di priorità stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

TITOLO II ORGANI DEL CONSIGLIO ED ORGANIZZAZIONE

- Art. 4 - Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio il Presidente del Consiglio Provinciale ed il Vicepresidente.

- Art. 5 - Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio Provinciale.

2. In caso di sua assenza o impedimento è presieduto dal Vicepresidente del Consiglio ed in ipotesi di coincidente assenza anche di quest'ultimo, la presidenza spetta al Consigliere anziano.

3. Le elezioni del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente del Consiglio avvengono secondo quanto disposto dallo Statuto.

- Art. 6 - Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale è organo di garanzia del funzionamento del Consiglio Provinciale e dell'attività dei singoli consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio; dichiara l'apertura, la sospensione e la chiusura delle sedute; concede ai consiglieri ed agli assessori, per quanto di loro competenza, la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le operazioni di votazione e ne proclama l'esito, mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori consiliari, osservando e facendo osservare le norme della legge, dello Statuto e del presente Regolamento. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni s'ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio.

4 Il Presidente del Consiglio riceve le proposte compiute di deliberazione, provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno, convoca il Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio provvede all'insediamento delle Commissioni Consiliari permanenti e ne coordina il funzionamento.

6. Restano salve le competenze del Presidente del Consiglio in quanto Consigliere.

- Art. 7 -

Vicepresidente del Consiglio

1. Il Vicepresidente del Consiglio esercita le funzioni del Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento.

- Art. 8 -

Dimissioni e cessazione del Presidente del Consiglio

1. Le dimissioni del Presidente del Consiglio Provinciale sono efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo della Provincia e da tale data sono irrevocabili.

2. In caso di cessazione del Presidente del Consiglio Provinciale "per qualsiasi causa", ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicepresidente del Consiglio Provinciale. Alla sua sostituzione provvede, nella prima seduta utile, successiva alla cessazione, il Consiglio su proposta del Presidente della Provincia.

- Art. 9 -

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio e dal Vicepresidente del Consiglio e da un Consigliere eletto dal Consiglio, a maggioranza semplice, e si avvale del supporto tecnico-giuridico del Dipartimento Organi Istituzionali.

- Art. 10 -

Competenze dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, convocato periodicamente e presieduto dal Presidente del Consiglio Provinciale, esercita le seguenti competenze:

a) organizza l'attività del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di Conferenza) dei presidenti dei gruppi e dei presidenti delle Commissioni Consiliari;

- b) formula proposte in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni a tutti i gruppi e alla consistenza numerica degli stessi.
- c) esprime parere sulle proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e dei gruppi consiliari;
- d) cura l'attività di informazione, di studio e l'organizzazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni del Consiglio e delle Commissioni;
- e) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione per la presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;
- f) si pronuncia su questioni di interpretazione del regolamento del Consiglio Provinciale e su ogni questione di natura procedurale dallo stesso non regolamentata.
- g) istruisce le procedure per le designazioni dei rappresentanti del Consiglio nei vari enti, previo accertamento dei requisiti.

- Art. 11 -

**Prerogative e modalità di funzionamento
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio**

1. All'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono riconosciuti gli spazi, gli strumenti e il personale necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con le riunioni del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari.
3. Riunioni straordinarie possono essere disposte dal Presidente del Consiglio Provinciale ogni volta che lo ritenga opportuno, o su richiesta del Vicepresidente, o da dieci consiglieri, o da tre gruppi consiliari.
4. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Dirigente, o un suo delegato del dipartimento Organi Istituzionali, con funzioni consultive.
5. L'Ufficio di Presidenza deve essere convocato dal Presidente entro 48 ore, ove tale richiesta sia presentata ai sensi del comma 3.
6. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

- Art. 12 -

Composizione dei gruppi consiliari

1. Ciascun Consigliere, entro cinque giorni dalla convalida degli eletti, comunica al Presidente del Consiglio a quale gruppo intende appartenere.

2. In difetto della comunicazione di cui al primo comma, si intende che il Consigliere appartenga al gruppo corrispondente alla lista nella quale fu eletto.

3. La costituzione di un nuovo gruppo è possibile solo se vi aderiscono tre consiglieri.

4. I consiglieri che, nel corso del mandato, comunichino al Presidente del Consiglio di non voler più appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale erano stati eletti, senza aderire entro il medesimo termine ad altro gruppo, sono iscritti al gruppo misto.

5. Il gruppo misto costituisce gruppo ad ogni effetto di legge o di regolamento.

6. La comunicazione di passaggio da un gruppo ad un altro è accolta, se controfirmata per accettazione dal capogruppo del gruppo al quale il Consigliere intende aderire.

7. Gli spazi e le dotazioni in mobili, cancelleria, e supporti vari e dotazione finanziaria sono individuati, all'inizio di ogni mandato amministrativo, con deliberazione della Giunta, e assegnati ai gruppi dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo, in ragione di una quota uguale per ciascun gruppo commisurata al 30 per cento, e di una quota proporzionale alla consistenza numerica di ciascun gruppo, commisurata al 70 per cento.

8. Eventuali variazioni nella consistenza numerica dei gruppi comportano una ridistribuzione delle strutture e dei supporti materiali e della dotazione finanziaria necessari al loro funzionamento, a partire dall'inizio dell'anno successivo, con le medesime modalità di cui al comma 7.

9. E' istituito presso il dipartimento Organi Istituzionali un servizio di segreteria a disposizione dei gruppi consiliari.

10. I gruppi consiliari possono usufruire, tramite l'ufficio di cui al comma 9, dei servizi di documentazione, informazione e comunicazione di cui è dotata l'Amministrazione provinciale, compreso l'uso di telefono, telefax, fotocopiatrici e altri strumenti telematici.

11. L'utilizzazione delle strutture e degli strumenti di cui al comma 10 è limitata all'attività istituzionale dei gruppi consiliari, restando esclusi gli usi che non abbiano inerenza alcuna con l'espletamento delle funzioni istituzionali.

- Art. 13 -

Capigruppo consiliari

1. E' considerato capogruppo, ad ogni effetto di legge o di regolamento, il Consigliere anziano per cifra individuale, a meno che il gruppo non provveda a nominarlo altrimenti.

2. Nel gruppo misto, in difetto di accordo, la funzione di capogruppo è assunta a turno, con periodicità semestrale, dai componenti del gruppo stesso, con priorità per il Consigliere anziano per età.

- Art. 14 -

Trasmissione di documenti ai capigruppo

1. Sono depositati presso la sede dei gruppi:

- 1) le deliberazioni della Giunta Provinciale;
- 2) i decreti presidenziali;
- 3) le determinazioni dirigenziali.

2. Presso la sede dei gruppi sono depositati, a cura dell'Ufficio di Presidenza, copia dei documenti inviati ai capigruppo ed i verbali delle sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari.

- Art. 15 -

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno. Sono Commissioni consiliari la Conferenza di capigruppo l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni permanenti, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, eventuali Commissioni speciali, di indagine o temporanee.

- Art. 16 -

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale e di essa fa parte il Presidente della Provincia.

2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Provinciale, senza particolare formalità, ogniqualvolta lo ritenga utile; è convocata prima della convocazione di ogni sessione consiliare e ogniqualvolta l'ordine del giorno di una sessione o di una singola seduta venga modificato, salvo l'ipotesi prevista all'art. 45, 2° comma.

3. La Conferenza dei Capigruppo può essere convocata, su un ordine del giorno determinato, anche su richiesta di tanti capigruppo quanti rappresentano almeno un quinto dei consiglieri provinciali; in tal caso il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Capigruppo entro dieci giorni dalla richiesta.

4. Ciascun capogruppo può delegare altro componente del gruppo a rappresentarlo nella Conferenza, previa comunicazione riportata a verbale.

5. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche, salva diversa decisione della Conferenza stessa.

6. Il Segretario generale della Provincia partecipa alla Conferenza con funzioni consultive. La verbalizzazione viene redatta per il tramite di un dipendente del Settore Organi Istituzionali indicato dal Dirigente.

- Art. 17 -

Competenze della Conferenza dei Capigruppo

1. Alla Conferenza dei Capigruppo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) partecipare alla discussione politica funzionale alla rappresentanza degli interessi della Provincia.
- b) dare indicazioni all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la convocazione, l'organizzazione e la programmazione dei lavori consiliari, eccettuati i casi di urgenza di cui all'art. 45, 2° comma;
- c) fornire attività consultiva su argomenti per i quali il Presidente della Provincia ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;
- d) approfondire i temi specificatamente ad essa demandati dal Consiglio Provinciale.

- Art. 18 -

Commissioni Consiliari permanenti

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

- a) 1^ Commissione, con competenza sui problemi istituzionali;
- b) 2^ Commissione, con competenza sulle aree funzionali logistica;
- c) 3^ Commissione, con competenza sulle attività socio-culturali;
- d) 4^ Commissione, con competenza sull'ambiente, governo del territorio, grande viabilità;
- e) 5^ Commissione, con competenza sui servizi tecnici;
- f) 6^ Commissione con competenza sulle attività economiche e caccia e pesca.

2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia, la Conferenza dei Capigruppo, l'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento attribuisce dettagliatamente le materie a ciascuna Commissione, come configurata nel comma precedente.

3. A tali Commissioni viene assegnato un Segretario ai fini della verbalizzazione e della convocazione delle sedute, designato dal Dirigente.

- Art. 19 -

Composizione delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Ciascun Consigliere deve appartenere ad almeno una Commissione Consiliare, ad eccezione del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio, i quali possono sempre partecipare alle sedute delle Commissioni.

2. La designazione dei commissari da parte dei capigruppo avviene all'inizio di ogni mandato amministrativo; il conseguente provvedimento del Presidente del Consiglio Provinciale istitutivo delle Commissioni, è adottato entro dieci giorni dall'ultima designazione.

3. I consiglieri provinciali, costituenti le Commissioni Consiliari, sono nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio Provinciale su designazione dei rispettivi capigruppo.

4. La procedura di cui al comma 3 si applica alle sostituzioni dovute a dimissioni o ad altre cause.

5. Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione, sono comunicate al Presidente del Consiglio Provinciale e divengono irrevocabili con l'acquisizione al protocollo.

6. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è stabilito con deliberazione del Consiglio Provinciale, secondo i seguenti criteri:

- a) in ogni Commissione è rispettato il criterio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza consiliare;
- b) la composizione di ciascuna commissione tiene conto della consistenza numerica dei gruppi e ne garantisce la rappresentanza tendenzialmente proporzionale. E', in ogni caso, assicurata la presenza di almeno un Consigliere per gruppo.
- c) ogni gruppo di Commissione designa un proprio capogruppo.

7. In caso di impedimento di un componente a partecipare questi può essere sostituito da altro Consigliere del proprio gruppo, da questi delegato dandone di volta in volta comunicazione al Presidente della Commissione. La comunicazione del Presidente dell'avvenuta sostituzione sarà riportata a verbale.

8. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, con diritto di parola, i consiglieri che intendano presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della Commissione; possono partecipare anche il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e l'assessore o gli assessori interessati alle materie poste all'ordine del giorno.

- Art. 20 -

Competenze delle commissioni

1. Le competenze consultive delle Commissioni Consiliari si concretano nell'emissione di un parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Provinciale ai sensi della normativa vigente.

2. Oltre alle competenze consultive le Commissioni Consiliari permanenti esercitano funzioni istruttorie informative e di controllo e possono procedere ad udienze conoscitive.

3. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, possono verificare lo stato di attuazione di piani, programmi generali e settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio, con cadenza almeno semestrale.

4. Le Commissioni possono formulare proposte per dibattiti, incontri, convegni su temi specifici.

- Art. 21 -

Funzionamento delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione elegge, nella prima seduta, un Presidente e un Vicepresidente fra i propri componenti.

2. Le Commissioni sono convocate dal Presidente che invia l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta, accompagnato per quanto possibile da idonea documentazione, a ciascun commissario e agli assessori interessati.

3. L'avviso di convocazione della Commissione può avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici o telematici di comunicazione (fax, posta elettronica, ecc.) per i consiglieri che ne facciano richiesta scritta.

4. La convocazione di una Commissione Consiliare può essere richiesta, oltre che dal Presidente del Consiglio, anche dalla Conferenza dei Capigruppo, da un quinto dei consiglieri, da un quinto dei consiglieri ed anche dal Presidente della Provincia. In tal caso il Presidente della Commissione deve convocarla entro il termine di dieci giorni.

5. L'avviso di convocazione deve pervenire ai commissari almeno ventiquattro ore prima della seduta.

6. Per ragioni di urgenza la convocazione può essere disposta anche telefonicamente o per telegramma; in tal caso l'ordine del giorno è depositato presso la segreteria dei gruppi consiliari.

7. Le sedute della commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche quando non si tratti di questioni concernenti persone o la Commissione non deliberi espressamente, anche durante una seduta pubblica, di passare a seduta segreta su domanda succintamente motivata d'un commissario.

9. Delle sedute sono redatti i verbali sommari che, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, sono a disposizione dei commissari presso la segreteria della Commissione.

10. Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni, in merito alle proposte di deliberazione, è a disposizione dei consiglieri in aula presso la segreteria del Consiglio Provinciale il giorno della seduta consiliare.

11 Tutte le deliberazioni di competenza consiliare debbono ottenere obbligatoriamente il parere delle Commissioni.
In casi di urgenza si può derogare previo parere favorevole della Conferenza dei capigruppo.

12 Qualora per la mancanza del numero legale la seduta fosse dichiarata non valida, i consiglieri presenti hanno comunque diritto al gettone di presenza ed al rimborso delle spese.

- Art. 22 - Articolazioni della commissione

1. Allo scopo di approfondire argomenti tecnici particolarmente complessi, le commissioni possono articolare i propri lavori attraverso sottocommissioni costituite da non più di cinque componenti della commissione medesima.

2. Tali sottocommissioni sono formate dal Presidente della Commissione.

3. Sulla proposta elaborata dalle sottocommissioni si esprime conclusivamente la commissione di riferimento.

- Art. 23 - Poteri delle Commissioni

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, le Commissioni possono esercitare i poteri ad esse conferite dallo Statuto.

- Art. 24 - Votazioni

1. Ogniquale volta sia richiesta una votazione, ogni gruppo esprime il voto per il tramite del proprio capogruppo o di un suo delegato che vale in proporzione al numero dei componenti del gruppo consiliare di appartenenza.

2. Sono ammesse le espressioni di singoli consiglieri che si discostino dalle decisioni del proprio gruppo. In tale ipotesi, i voti dei dissenzienti verranno computati in deduzione da quelli del gruppo.

- Art. 25 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, convocata periodicamente e presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale, ha il compito di coordinare il lavoro comune alle commissioni e di dare uniformità di indirizzo alle attività delle stesse.

2. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari può essere convocata anche da due Presidenti di Commissione.

3. Le sedute della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari non sono pubbliche, salva diversa decisione della Conferenza stessa.

- Art. 26 -

Commissioni Consiliari speciali

1. Le Commissioni Consiliari speciali sono istituite dal Consiglio con voto della maggioranza assoluta dei componenti e composte in modo da assicurare il criterio di proporzionalità tra i gruppi consiliari.

2. Quando non sia altrimenti stabilito dalla deliberazione istitutiva, alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le Commissioni permanenti.

3. Ove non sia diversamente previsto, le Commissioni speciali decadono con lo scioglimento del Consiglio dal quale sono state nominate.

- Art. 27 -

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Provinciale può, con propria delibera, nel rispetto delle modalità stabilite dallo Statuto, costituire Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Alle Commissioni d'indagine spettano le indagini, inchieste conoscitive ed accertamenti richiedendo, a tal fine, anche audizioni ed incontri con gli organi istituzionali e burocratici interni all'Amministrazione, con i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e relazionare, nonché con i rappresentanti di altri Enti, di Associazioni e d'organizzazioni sindacali e di categoria.

3. I poteri ed il funzionamento delle Commissioni d'indagine sono disciplinati dalla delibera con cui esse vengono costituite e nella loro composizione deve essere garantita la presenza delle minoranze.

I lavori delle Commissioni di indagine si concludono con la stesura di una relazione da trasmettere al Consiglio Provinciale per le eventuali determinazioni di sua competenza.

4. La Commissione decade con lo scioglimento del Consiglio. Il nuovo Consiglio Provinciale può decidere di acquisire gli atti già redatti.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI

- Art. 28 -

Gettoni di presenza

1. Ai consiglieri compete, per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui all'art. 15, la corresponsione di un gettone di presenza.
2. Il gettone di presenza viene corrisposto ai consiglieri mensilmente.

- Art. 29 -

Indennità di funzione

1. Il singolo Consigliere può chiedere di usufruire, in sostituzione del gettone di presenza, di una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.
2. L'indennità di funzione compete per dodici mesi all'anno. In ogni caso l'indennità di funzione non può superare l'ammontare del gettone di presenza.
3. La scelta dell'indennità di funzione viene effettuata all'inizio del mandato amministrativo oppure all'inizio di ogni semestre. Il Consigliere che abbia optato per l'indennità di funzione può sempre chiederne la trasformazione in gettone di presenza. In tal caso tale nuova scelta avrà valore dall'inizio del semestre successivo.
4. L'ammontare dell'indennità del Consigliere rimane invariato anche nel caso in cui il Consigliere stesso partecipi ad un numero superiore di sedute di commissioni, in seguito a sostituzione di altro Consigliere.
5. L'indennità di funzione, quantificata in apposito provvedimento consiliare, viene corrisposta ai consiglieri in quote mensili.
6. Sulla base dei periodici decreti ministeriali, che stabiliscono l'indennità di funzione degli amministratori, l'indennità è aumentata con provvedimento consiliare.
7. Per ogni assenza ingiustificata alle sedute degli organi collegiali, verrà applicata una decurtazione pari al 10% dell'indennità di funzione mensile.
8. Per il singolo consigliere che risulti assente ingiustificato ad un numero di sedute di Consiglio o di Commissioni superiore al 50% di quelle che si sono tenute nel corso del mese di riferimento, oltre alla riduzione prevista dal

comma 7, si applica un'ulteriore riduzione del 40% dell'indennità mensile fino alla concorrenza della quota di indennità mensile spettante al consigliere.

9. Si intendono giustificate le assenze comprovate da certificazione medica o ritenute fondate dall'Ufficio di Presidenza, sulla base di un'attestazione scritta.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- Art. 30 -

Prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata nei termini di legge ed è disciplinata dalla legge e dallo Statuto..

- Art. 31-

Sedute pubbliche

1. Il pubblico può assistere alle sedute nello spazio ad esso riservato o nelle sale adiacenti attraverso strumenti tecnologici idonei opportunamente installati. Deve rimanere in silenzio astenendosi da qualsiasi manifestazione che possa arrecare disturbo ai lavori consiliari.

2. Chiunque arrechi disturbo, dopo gli opportuni avvertimenti, è allontanato dall'aula e non vi è riammesso per tutta la durata della seduta.

3. Qualora non sia possibile individuare i disturbatori può essere disposto lo sgombero immediato del pubblico dall'aula.

4. Gli ordini di allontanamento e di sgombero competono al Presidente del Consiglio che ha facoltà, quando occorre, di avvalersi dell'opera degli uscieri e della forza pubblica.

- Art. 32 -

Sedute segrete

1. Le sedute sono pubbliche quando non si tratti di questioni concernenti persone o il Consiglio non deliberi espressamente, anche durante una seduta pubblica, di passare a seduta segreta, su domanda succintamente motivata di un Consigliere.

2. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio delibera, sentito, oltre al proponente, un Consigliere a favore e uno contro.

3. Le sedute sono segrete quando la segretezza è richiesta dalla legge.

4. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.

5. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente il Presidente della Provincia, i consiglieri, il Segretario generale ed eventuali altri soggetti che il Consiglio intende ammettere.

- Art. 33 -
Intervento di terzi

1. Per decisione della Conferenza dei Capigruppo o del Presidente della Provincia o su richiesta di un quinto dei consiglieri, possono essere ammessi a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti, esperti, e rappresentanti della Provincia in aziende, istituzioni, enti, associazioni, società.

2. Il collegio dei revisori può richiedere al Presidente del Consiglio Provinciale, prima della seduta, che uno o più revisori prendano la parola su singoli oggetti per dare comunicazione o per fornire spiegazioni inerenti alla attività del collegio.

3. Qualora lo richiedano il Presidente della Provincia o il Presidente del Consiglio Provinciale o un terzo dei consiglieri, il collegio dei revisori presenta relazioni o documenti al Consiglio Provinciale e le illustra al Consiglio stesso.

4. Le relazioni sono depositate negli stessi termini previsti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- Art. 34 -
Intervento alle sedute

1. I consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale o al Segretario generale, anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti. In tal caso l'assenza è disciplinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29.

- Art. 35 -
Decisioni del Presidente

1. Contro ogni decisione del Presidente del Consiglio Provinciale circa l'ordine e la disciplina della seduta, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, il quale decide seduta stante senza discussione.

- Art. 36 -
Verifica del numero legale

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio Provinciale fa procedere, da parte del Segretario, all'appello nominale.

2. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio Provinciale dispone che si

proceda a un secondo ed eventualmente a un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. L'apertura della seduta non può però essere protratta di oltre trenta minuti da quella fissata nell'avviso di convocazione.

3. Qualora, decorso il tempo stabilito al comma 2, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.

4. La seduta viene quindi rinviata alla data eventualmente stabilita nell'avviso di convocazione.

5. Il Consiglio Provinciale non può deliberare sia in prima che in seconda convocazione se non interviene la metà dei consiglieri assegnati alla Provincia.

- Art. 37 -

Apertura della seduta

1. Qualora i consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente del Consiglio Provinciale dichiara aperta la medesima e procede alla nomina di due scrutatori, che lo assistano durante lo spoglio dei voti e con lui accertino il risultato delle votazioni.

- Art. 38 -

Uscita dei consiglieri dall'aula

1. I consiglieri che si assentano dall'aula definitivamente ne danno comunicazione al Segretario perché ne prenda nota.

- Art. 39 -

Dimissioni e cessazione dei consiglieri

1. Le dimissioni e le cessazioni dei consiglieri provinciali sono disciplinate dalla normativa vigente.

- Art. 40 -

Casi di decadenza

1. I casi di decadenza dei consiglieri provinciali sono disciplinati dallo Statuto.

TITOLO V PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

- Art. 41 - Programmi di lavoro

1. Il Consiglio articola normalmente la propria attività in sessioni di più sedute, programmate in relazione agli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno.

2. Apposite sessioni sono dedicate all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, al conto consuntivo e all'esame delle relazioni e dei documenti ad esso allegati, all'approvazione di piani e programmi generali o settoriali.

3. In tali sessioni possono essere discussi altri oggetti.

4. I progetti di bilancio, di rendiconto, dei piani e dei programmi, deliberati dalla Giunta Provinciale, sono sempre trasmessi al Presidente della competente Commissione Consiliare permanente subito dopo la loro adozione.

- Art. 42 - Sessioni

1. Le sessioni del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione e votazione la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale, e pluriennale nonché il conto consuntivo della Provincia.

3. Nei casi diversi da quelli indicati al precedente comma 2 il Consiglio Provinciale è convocato in seduta straordinaria.

4. Le sessioni si articolano in sedute. Nel caso di sospensione della seduta, la prosecuzione, nello stesso giorno o in altro diverso da quello di convocazione, non va considerata come nuova seduta.

- Art. 43 -

Calendario dei lavori e ordine del giorno

1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori il Presidente del Consiglio Provinciale, sentito l'Ufficio di Presidenza, predispone l'elenco delle proposte di deliberazione d'iniziativa della Giunta e dei consiglieri, delle mozioni, delle istanze, delle petizioni, delle richieste di dibattito a carattere non deliberativo, nonché di altri oggetti che ai sensi di legge o dello statuto debbano essere trattati dal Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio Provinciale, sentito l'Ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza dei Capigruppo per comunicare l'elenco delle proposte di deliberazione che la Giunta intende trattare con carattere di priorità e per concordare l'elenco definitivo.

3. Il Presidente del Consiglio Provinciale, sulla base dell'accordo raggiunto o, in mancanza di accordo, con propria determinazione, predispone quindi l'ordine del giorno di una o più sedute del Consiglio, nel quale sono indicati gli oggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1, il loro ordine di trattazione in relazione a ciascuna seduta e, quando il dibattito sia contingentato, i tempi riservati alla discussione di singoli oggetti.

4. In casi di urgenza, il Consiglio Provinciale può essere convocato, o nuovi oggetti possono essere aggiunti all'ordine del giorno già diramato, anche prescindendo dalle modalità di cui ai commi 1, 2, 3 qualora vi siano termini di legge da rispettare o deliberazioni la cui iniziativa sia riservata alla Giunta Provinciale.

5. Qualora l'attività del Consiglio sia programmata, con uno stesso ordine del giorno, nell'arco di più sedute, eventuali interrogazioni e interpellanze nel frattempo presentate sono tempestivamente trasmesse ai capigruppo, che ne discuteranno nella prima seduta utile, e depositate presso la segreteria dei gruppi consiliari.

- Art. 44 -

Contingentamento dei tempi di intervento

1. I tempi degli interventi sono contingentati.

2. I tempi di intervento relativi al bilancio annuale e pluriennale, al conto consuntivo e all'esame dei documenti e delle relazioni ad esso allegate, ai piani, ai programmi, alle proposte di iniziativa consiliare, sono sempre contingentati.

3. La proposta di contingentamento è concordata dalla Conferenza dei Capigruppo; in caso di disaccordo, la proposta del Presidente del Consiglio è sottoposta al Consiglio Provinciale, che decide, a maggioranza semplice, sentito un Consigliere a favore e uno contro.

- Art. 45 -

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale convoca il Consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del Consiglio Provinciale siano programmati per più giorni.

2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quando la maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

3. Per i consiglieri che ne facciano richiesta scritta, si prevedono altre forme di comunicazione dell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di sistemi elettronici o telematici di comunicazione (fax, posta elettronica, ecc.).

4. I giorni previsti dalla legge per la consegna degli avvisi di convocazione si computano come da codice civile.

5. Qualora un Consigliere abbia il proprio domicilio fuori dalla provincia, deve segnalare alla segreteria generale entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un indirizzo entro il territorio provinciale presso il quale devono essergli recapitati gli avvisi di convocazione.

6. Il Consiglio Provinciale si riunisce nella sala delle sedute consiliari, salva diversa determinazione del Presidente del Consiglio Provinciale.

7. Il Presidente del Consiglio Provinciale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

8. In caso di vacanza o di dimissioni del Presidente del Consiglio il Vicepresidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere anziano, convocano il Consiglio Provinciale entro dieci giorni dalla vacanza o dalla data di presentazione delle dimissioni medesime per la sostituzione.

9. Adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

10. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.

11. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno la metà dei consiglieri assegnati.

12. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione del Consiglio sono stabiliti dal Presidente del Consiglio sentito l'Ufficio di Presidenza. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al presente regolamento.

13. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

14. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve ed essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da consegnarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

15. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

- Art. 46 -

Deposito delle proposte e degli emendamenti

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio sono depositati presso la segreteria generale, almeno 48 ore prima dell'apertura della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti, copia delle proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio sono inviati al domicilio dei consiglieri.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 59, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta, o, nel caso in cui il giorno precedente la seduta non sia lavorativo, entro le ore 12 del giorno della seduta medesima.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 59, qualora il Consiglio sia convocato in via d'urgenza, o comunque se il deposito della proposta è avvenuto tra le quarantotto ore e le ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno sei ore prima dell'inizio della seduta stessa.

4. I commi 2 e 3 non si applicano ad emendamenti a testi diversi dalle proposte di deliberazione, che possono sempre essere presentati nel corso della discussione.

TITOLO VI

ISTRUTTORIA, DISCUSSIONE, VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

- Art. 47 -

Esame delle Commissioni permanenti

1. Le proposte di deliberazione consiliare sono assegnate alla Commissione Consiliare competente per materia, affinché renda il proprio parere, salvo casi d'urgenza.

2. Il Presidente della Commissione è tenuto a convocarla entro 10 giorni.

- Art. 48 -

Esame ed espressione dei pareri

1. Le Commissioni, valutata la proposta ed eventuali emendamenti presentati da parte dei commissari o da parte di altri consiglieri, esprimono il proprio parere entro 15 giorni dalla trasmissione della proposta salvo che il Presidente del Consiglio Provinciale non assegni un termine maggiore o, in casi d'urgenza, un termine minore.

2. Più Commissioni possono riunirsi congiuntamente per l'esame di deliberazioni che attengano alla competenza delle Commissioni stesse.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, o qualora la seduta sia andata deserta, il Consiglio Provinciale può prescindere dal parere.

4. Nel periodo di tempo intercorrente tra la trasmissione della proposta e l'esame della Commissione, la proposta è a disposizione di tutti i consiglieri nella segreteria dei gruppi.

- Art. 49 -

Svolgimento della seduta

1. Subito dopo l'appello, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero legale, viene data risposta, per non più di un'ora, alle domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze. A tal fine, all'ordine del giorno dei lavori consiliari viene allegato l'elenco, secondo l'ordine di presentazione, delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute.

2. Successivamente la seduta del Consiglio si articolerà, di norma, nel modo seguente: dapprima il Presidente del Consiglio darà le proprie

comunicazioni sulle quali un dibattito può aprirsi solo se il Presidente del Consiglio lo consenta o salvo diverso avviso del Consiglio, che decide sentito un Consigliere a favore e uno contro; si esamineranno poi le proposte di deliberazione, le mozioni ed altri oggetti, con le priorità indicate nell'avviso di convocazione. Infine si dà luogo ad eventuali dibattiti di cui all'articolo successivo.

3 Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia possono sempre proporre al Consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei consiglieri non si oppone, si ritiene accettata.

4. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche da tre consiglieri o da un capogruppo, e in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio che delibera a maggioranza dei votanti. In merito può parlare, oltre al relatore proponente la modifica ed al Presidente del Consiglio, un solo Consigliere che vi si opponga.

5. La parte dedicata alle domande d'attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze può venire soppressa solo con il consenso di tutti i consiglieri firmatari presenti nell'aula. Essa può essere sospesa, per decisione del Presidente del Consiglio comunicata nell'avviso di convocazione, nelle sedute dedicate all'esame del bilancio e del conto consuntivo.

- Art. 50 -

Ordini del Giorno a carattere non formalmente deliberativo

1. E' ammessa la presentazione in Consiglio Provinciale di proposte di Ordini del Giorno a carattere non formalmente deliberativo e non correlati agli oggetti in trattazione che esprimano l'opinione del Consiglio Provinciale

2. Si intende per Ordine del Giorno a carattere non formalmente deliberativo la discussione del Consiglio su fatti che interessano la Comunità Provinciale, ancorché sopravvenuti all'invio del calendario dei lavori della seduta consiliare.

L'Ordine del Giorno a carattere non formalmente deliberativo può essere proposto da cinque consiglieri o da due capigruppo, che ne informano il Presidente del Consiglio, dopo l'invio del calendario dei lavori della seduta consiliare, ma comunque almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.

Il Consiglio decide a maggioranza, sentiti il proponente e un consigliere che si opponga alla proposta, se procedere o meno alla discussione.

3. Nei casi disciplinati dai commi 1 e 2, ogni consigliere può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti e il tempo massimo impiegato da ciascun gruppo consiliare non può eccedere i dieci minuti.

4. In ciascuna seduta consiliare può essere dibattuto un solo Ordine del Giorno a carattere non formalmente deliberativo non correlato agli oggetti i trattazione.

- Art. 51 -

Presentazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione d'iniziativa della Giunta o dei consiglieri sono illustrate rispettivamente dal Presidente della Provincia o dall'assessore delegato e dal proponente, o sono date per lette.

2. Su ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno il Presidente della Provincia o l'assessore competente, manifesta il parere della Giunta sulla questione.

3. Il testo in discussione è quello presentato dalla Giunta o dal proponente e sottoposto all'esame preventivo della Commissione competente. Tale testo deve essere depositato presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio prima della convocazione.

- Art. 52 -

Modalità degli interventi

1. Il Consigliere parla dal proprio banco rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri consiglieri o di ribattere a riferimenti personali, attenendosi all'oggetto in trattazione.

2. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore.

3. Quando il Presidente abbia richiamato per due volte un Consigliere, e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente gli interdice la parola. Nei casi più gravi il Presidente del Consiglio può far espellere il Consigliere sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione.

- Art. 53 -

Interventi del Presidente del Consiglio e dei relatori

1. Il Presidente del Consiglio può sempre parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti o dare la parola a consiglieri, al Presidente della Provincia e agli assessori interessati a fornire chiarimenti.

2. Il presentatore della proposta ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetta o meno gli ordini del giorno o gli emendamenti presentati sull'argomento in discussione.

- Art. 54 -

Durata degli interventi

1. Quando non sia diversamente stabilito ai sensi dell'art. 44, ciascun Consigliere può intervenire due volte nella discussione sugli oggetti all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente, che la concede seguendo l'ordine cronologico delle richieste. Ogni gruppo ha a disposizione 10, 15, 30 e 45 minuti

a seconda che il numero dei consiglieri sia rispettivamente composto fino a 1, 3, 6, oltre 6 consiglieri.

2. Ogni gruppo dispone di ulteriori 5 minuti per la dichiarazione di voto.

- Art. 55 -

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo al Consiglio all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto e del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.

2. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

- Art. 56 -

Fatto personale

1. Il "fatto personale" si verifica allorquando un Consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle esposte.

2. Il Presidente del Consiglio riconosce il diritto di intervento per "fatto personale".

- Art. 57 -

Questione pregiudiziale e domanda sospensiva

1. La questione pregiudiziale è una proposta motivata diretta ad escludere la discussione e il voto su di un argomento.

2. La domanda sospensiva è una proposta tendente ad ottenere il rinvio, in un tempo da determinarsi, della discussione e del voto su di un argomento.

3. La questione pregiudiziale e la domanda sospensiva devono essere proposte prima dell'inizio della discussione sull'argomento al quale si riferiscono. In presenza di questione pregiudiziale e di domanda sospensiva la prima ha la precedenza nella discussione e votazione.

4. Sulla questione pregiudiziale e sulla domanda sospensiva non possono parlare che il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro, per non oltre due minuti ciascuno, dopodiché il Consiglio decide con votazione palese a maggioranza.

5. Il Presidente del Consiglio può ammettere domande sospensive e questioni pregiudiziali presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito e le rispettive richieste siano condivise da un capogruppo.

6 E' riservata sempre al Consiglio Provinciale la facoltà di rinviare la discussione di qualsiasi oggetto all'ordine del giorno, ove, su proposta del Presidente del Consiglio, ricorra la necessità di approfondire gli argomenti proposti.

- Art. 58 -

Sospensione della seduta

1. Un capogruppo può proporre che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente, e sulla proposta decide il Consiglio, sentito un Consigliere a favore e uno contro.

- Art. 59 -

Emendamenti e sub-emendamenti

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto, depositandoli sul banco del Presidente del Consiglio, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo, e il Segretario esprima parere favorevole in ordine alla legittimità.

2. Eventuali sub-emendamenti presentati prima dell'inizio della seduta o durante la discussione sono posti in votazione dal Presidente del Consiglio dopo che il Segretario abbia espresso parere favorevole in ordine alla legittimità.

- Art. 60 -

Ordini del giorno

1. Ciascun Consigliere può presentare durante la discussione ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, depositando il testo scritto sul banco del Presidente del Consiglio.

2. Eventuali emendamenti all'ordine del giorno possono essere posti in votazione solo se il Consigliere o i consiglieri proponenti l'ordine del giorno non si oppongono.

3. I consiglieri presentatori di emendamenti non accolti dal proponente o dai proponenti l'ordine del giorno, possono sempre trasformare i propri emendamenti in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in votazione dopo il voto sull'ordine del giorno presentato per primo. Su tale ordine del giorno non si riapre il dibattito, ma sono ammessi solo interventi per dichiarazione di voto.

- Art. 61 -

Chiusura della discussione

1. Quando è esaurita la serie degli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare o, in caso di dibattiti contingentati, quando si è esaurito il tempo previsto, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.

- Art. 62 -

Mancanza del numero legale

1. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la votazione stessa, il Presidente del Consiglio, dopo non oltre trenta minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta; in caso opposto, la dichiara sciolta.

- Art. 63 -

Dichiarazioni di voto

1. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti da un Consigliere delegato dal gruppo per la durata massima di cinque minuti, salvo che ai sensi dell'art. 43 comma 3, non venga altrimenti stabilito.

2. Gli interventi per dichiarazioni di voto in materia di mozioni sono svolti da un Consigliere delegato dal gruppo per la durata massima di 2 minuti.

3. Identici tempi sono concessi a ciascun Consigliere che dichiari di dissociarsi dalla dichiarazione resa dal proprio gruppo.

- Art. 64 -

Votazione per parti

1. La richiesta che su un testo si voti per parti può essere formulata dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Provincia prima della votazione, e si intende accolta, se il Consiglio non vi si opponga. La richiesta di cui sopra può essere formulata da ciascun Consigliere, e su essa si pronuncia il Consiglio e sentito un Consigliere a favore e uno contro per un tempo non superiore a 2 minuti.

2. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni, l'oggetto deve essere posto ai voti nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.

- Art. 65 -
Sistemi di votazione

1. Ogni proposta di deliberazione iscritta all'o.d.g. richiede una distinta votazione.
2. La votazione può essere palese o segreta.
3. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è anche consentita l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche, qualora l'Ente adotti tale sistema di rilevazione.
4. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati: sono consentiti solo richiami alle disposizioni di Statuto e regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

- Art. 66 -
Votazioni palesi

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i consiglieri presenti.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
3. Quando non sia diversamente stabilito dal Presidente del Consiglio le votazioni avvengono per alzata di mano.
4. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri esprimono il loro voto in tre momenti: favorevoli, contrari, astenuti.
5. Nella votazione per appello nominale, il Presidente del Consiglio fa eseguire l'appello dei consiglieri: questi rispondono "sì" oppure "no" o "mi astengo".
6. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il Presidente del Consiglio Provinciale la fa ripetere, con la partecipazione dei soli consiglieri presenti alla prima votazione.
7. Nelle votazioni palesi i consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.
8. Le votazioni possono avvenire anche tramite l'ausilio di strumenti elettronici.

- Art. 67 -

Votazioni segrete ed elezioni e designazioni di persone

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque.

2. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio palese quando si tratti di approvare graduatorie.

3. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone eccettuate le ipotesi previste dalla legge e dal comma 2 del presente articolo.

4. Le votazioni segrete avvengono per schede, che possono essere predisposte sulla base delle candidature presentate. Il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nominativo di coloro in favore dei quali si intende votare o ponendo un segno a fianco del nominativo votato.

5. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori che sottoscrivono la scheda di riepilogo dei voti attribuiti ai candidati e la consegnano al Presidente del Consiglio.

6. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio, le altre vengono distrutte.

7. Le schede nulle o bianche sono considerate valide ai fini del numero dei votanti.

8. Ogniquale volta la legge o lo statuto prevedano una riserva di posti per le minoranze, l'elezione avviene per liste separate indicate nella scheda.

9. Qualora le minoranze presentino più candidature di quanti siano i posti loro riservati, la votazione è nulla se la somma dei voti validi ricevuti dai candidati della minoranza supera il numero dei consiglieri di minoranza che hanno partecipato alla votazione.

- Art. 68 -

Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) la questione pregiudiziale;
- b) la domanda sospensiva;
- c) la richiesta di votazione per parti;
- d) gli ordini del giorno;
- e) i sub-emendamenti;
- f) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi, infine per quelli aggiuntivi;
- g) la proposta principale.

2. In ogni caso vengono messe per prime in votazione le proposte della Giunta.

3. E' facoltà del Presidente del Consiglio derogare all'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.

4. Il Presidente del Consiglio dichiara irricevibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e i sub-emendamenti redatti in termini oltraggiosi o sconvenienti.

- Art. 69 -

Presentazione di curricula

1. Ogniqualvolta il Consiglio debba eleggere o designare una persona in un'azienda, istituzione, ente, associazione, comitato, organo, interno o esterno alla Provincia, le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso la segreteria dei gruppi consiliari almeno cinque giorni prima della seduta nella quale la nomina deve aver luogo. L'Ufficio di Presidenza accerta l'eleggibilità o la compatibilità alla nomina dei candidati, entro le 48 ore precedenti alla seduta consiliare.

2. Il precedente comma non si applica quando i candidati siano consiglieri o assessori provinciali, a meno che il curriculum non sia espressamente richiesto dalla legge o dagli statuti degli enti di riferimento.

3. L'elezione o la designazione di cui al comma 1 garantisce la rappresentanza di entrambi i generi, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

- Art. 70 -

Maggioranza dei votanti

1. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà.

- Art. 71 -

Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

- Art. 72 -

Partecipazione del Segretario generale

1. Il Segretario generale partecipa alle sedute consiliari. In sua assenza svolge le relative funzioni il Vice Segretario generale.

2. Il Segretario generale tiene nota dei consiglieri presenti e degli assenti all'appello e di coloro che sono sopraggiunti o allontanati nel corso della seduta in conformità dell'art. 36 che precede. Prende nota dei voti riportati da ciascuna proposta, redige i verbali delle riunioni facendosi coadiuvare dal vice Segretario generale e da altri impiegati da lui indicati.

3. Il Presidente del Consiglio può invitare il Segretario a dare chiarimenti e pareri di legittimità.

4. Presso la segreteria generale sono depositate le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni e le domande di attualità formulate per iscritto dai consiglieri, che devono essere indirizzate al Presidente della Provincia.

- Art. 73 -

Processi verbali delle deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono stesi a cura del Segretario e, oltre alle indicazioni dei consiglieri presenti e di quelli assenti, devono contenere il nome di coloro che prendono parte alla discussione. Per il testo della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio e si segue, per gli interventi dei consiglieri, la procedura degli "omissis", salva sempre comunque l'espressa dichiarazione della messa in votazione con l'esito della stessa e l'indicazione dei consiglieri che si sono astenuti e di quelli che si sono dichiarati contrari.

- Art. 74 -

Verbalizzazione e approvazione dei verbali

1. Delle sedute pubbliche è steso processo verbale. I nastri con la registrazione delle sedute sono conservati per almeno sei mesi e sono accessibili ai consiglieri.

2. I processi verbali e i testi degli interventi trascritti dalla registrazione sono messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni antecedenti la prima seduta utile per la loro approvazione presso la segreteria dei gruppi consiliari.

3. Se sul verbale nessun Consigliere muove osservazioni, esso viene sottoposto al voto del Consiglio, senza discussione e dichiarazione di voto.

4. Eventuali rettifiche sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio prima dell'inizio della seduta in cui il verbale è sottoposto all'approvazione.

5. Le rettifiche sono lette dal proponente; se vi è opposizione, è data parola all'opponente o al primo di essi se sono più d'uno, e a un Consigliere in senso contrario; indi il Consiglio vota, dopodiché il Presidente proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.

6. Durante gli interventi di cui al comma 4, non è concesso rinnovare la discussione sugli oggetti riportati a verbale.

7. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei consiglieri intervenuti e, se vi sia stata votazione palese, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

8. I verbali dell'ultima seduta di un Consiglio non più in carica sono comunicati ai consiglieri mediante deposito presso la segreteria dei gruppi

consiliari e avviso a ciascun Consigliere dell'avvenuto deposito. Decorsi dieci giorni, durante i quali ciascun Consigliere intervenuto può depositare eventuali rettifiche essi sono approvati dalla Giunta che, qualora non concordi sulle rettifiche proposte, sente i consiglieri che chiedono la rettifica, previa formale convocazione.

TITOLO VII

INDIRIZZO, CONTROLLO, PROCEDURE SPECIALI

- Art. 75 -

Domande d'attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione provinciale.

2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto possono essere consegnate al Presidente del Consiglio sino a 4 ore prima dell'apertura della seduta.

3. Il Presidente del Consiglio, ove di competenza, il Presidente della Provincia o l'assessore competente risponde alla domanda del Consigliere nel tempo massimo di cinque minuti; uguale tempo è concesso al Consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

4. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, o se è decorso il tempo di cui al comma 5, la domanda d'attualità può essere trasformata seduta stante in interrogazione o in interpellanza, che viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. In caso diverso essa decade.

5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere complessivamente i venti minuti.

- Art. 76 -

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Presidente della Provincia e alla Giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

- Art. 77 -

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Presidente della provincia o alla Giunta, circa i motivi o gli intendimenti della

condotta del Presidente della Provincia o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'Amministrazione provinciale.

- Art. 78 -

Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

1. Alle interrogazioni ed alle interpellanze pervenute almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio, e comunque se l'ordine del giorno ancora non è stato diramato, è data risposta in Consiglio nella prima seduta utile, salvo quanto disposto nei commi che seguono.

2. Il Consigliere interrogante o interpellante può chiedere che all'interrogazione o all'interpellanza venga data risposta scritta, che deve essere a disposizione del Consigliere presso la segreteria generale entro trenta giorni; può chiedere che la risposta venga data nella prima Commissione utile.

3. In ciascuna seduta il tempo destinato alle interrogazioni ed alle interpellanze non può eccedere i quaranta minuti. In relazione alle interrogazioni ed interpellanze non trattate per mancanza di tempo il Consigliere interessato può richiedere che alle stesse venga data risposta scritta ovvero anche risposta in Commissione. In caso diverso, ad esse viene data risposta nella seduta consiliare successiva. Alle interrogazioni ed interpellanze deve comunque essere data risposta entro la terza seduta del Consiglio successiva alla loro presentazione.

4. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente ingiustificato, l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata decaduta. Qualora esse siano sottoscritte da più consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.

5. La risposta del Presidente della Provincia o dell'assessore competente non può eccedere i cinque minuti.

6. L'interrogante o l'interpellante parlano per non più di cinque minuti, dopo aver ottenuto la risposta, per dichiarare se si ritengano soddisfatti o meno.

7. Le dichiarazioni di cui al comma **6** sono consentite solo a un firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza e non possono superare i cinque minuti.

8. Nella stessa seduta non può essere trattata più di una interrogazione o interpellanza presentata dallo stesso Consigliere.

9. Quando il Presidente della Provincia riconosce che una interrogazione o un'interpellanza riveste carattere d'urgenza, può comunque rispondere, in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo.

- Art. 79 -

Mozioni

1. La mozione, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste in una proposta motivata volta a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento, o un'indicazione al Presidente della Provincia sui criteri da seguire per risolvere determinate questioni di competenza

dell'Ente, ovvero in un concreto giudizio sulla condotta o sull'azione dello stesso Presidente della Provincia o della Giunta in uno specifico argomento.
La mozione può riguardare argomenti rientranti nelle finalità indicate dallo Statuto o comunque aventi carattere politico.

- Art. 80 -

Modalità di presentazione delle mozioni

1. Le mozioni sono presentate da almeno tre consiglieri o da almeno un capogruppo, e sono iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio utile successivo.
2. Il Presidente della Provincia risponde per un tempo massimo di dieci minuti. Ciascun gruppo consiliare, compreso il proponente, che parla per primo, può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.
3. Il Consigliere delegato dal proprio gruppo può intervenire per dichiarazione di voto per un tempo massimo di 2 minuti.
4. Nella stessa seduta, non può essere discussa più di una mozione presentata dagli stessi consiglieri.
5. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto può essere unificato, su proposta del Presidente del Consiglio, fermi restando i tempi stabiliti al comma 2.
6. Eventuali mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consenta, o diversamente, alla prima seduta utile.
7. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interroganti o interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare, secondo l'ordine di presentazione delle interrogazioni o interpellanze.

- Art. 81 -

Istanze, petizioni, proposte

1. La procedura per la presentazione di istanze, petizioni, proposte al Consiglio sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento sugli Istituti di partecipazione.

- Art. 82 -

Esame del bilancio e del conto consuntivo

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, organizza, il dibattito sulle relazioni individuando i soggetti ammessi ad illustrare direttamente al Consiglio.

2 La documentazione relativa al bilancio e al conto viene messa a disposizione del Consiglio almeno 20 giorni prima della seduta.

3. Eventuali emendamenti possono essere presentati non oltre il quinto giorno precedente la seduta.

- Art. 83 -

Deposito di rapporti

1. Le relazioni degli organi di amministrazione degli enti strumentali sono allegate ai documenti contabili e comunicate alla Commissione Consiliare competente per le opportune valutazioni e depositate presso la segreteria dei gruppi consiliari per la durata di quindici giorni.

TITOLO VIII DOTAZIONE FINANZIARIA

- Art. 84 -

Autonomia organizzativa e di funzionamento

1. Ai gruppi è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento.

2. Per l'esercizio delle loro funzioni e tenuto conto della consistenza numerica degli stessi è assicurata la disponibilità di locali, di attrezzature e l'assegnazione di un apposito fondo di dotazione per l'erogazione di specifici servizi destinati al funzionamento ed alla documentazione dei gruppi.

3. L'entità e le modalità di erogazione di quanto previsto nel comma precedente sono determinate annualmente dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo.

- Art. 85 -

Spese imputabili al fondo

1. Sono imputabili al fondo le spese per: documentazione, studio, consulenza, pubblicità all'esterno l'attività dei gruppi, relazioni esterne, iniziative pubbliche, spedizioni postali strettamente connesse con le finalità della Provincia e l'attività dei gruppi.

2. Il fondo non può essere utilizzato durante i periodi di campagna elettorale a far data dall'indizione dei comizi.

- Art. 86 -

Ripartizione del fondo

1. Una dotazione finanziaria particolare è assegnata al Consiglio nel suo complesso per iniziative del consesso stesso o per organizzare convegni, incontri, seminari strettamente connessi con le finalità della Provincia.

2. Il fondo per i gruppi consiliari è suddiviso nel seguente modo:

- il 30% del totale del fondo è assegnato in parti uguali a ciascun gruppo;
- il 70% del totale del fondo è assegnato in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo, escludendo dal conteggio i Presidenti della Provincia e del Consiglio.

- Art. 87 -
Spese varie

1. Le spese di cancelleria, fotocopiatrice e telefoniche effettuate da ciascun Consigliere per l'espletamento del proprio mandato sono direttamente imputabili al bilancio della Provincia e non al fondo del gruppo.

- Art. 88 -
Liquidazione delle spese

1. Il Dipartimento organi istituzionali provvederà, su disposizione di ogni capogruppo e nei limiti di spesa previsti per ciascun gruppo, alla liquidazione delle spese ammesse per l'utilizzo del fondo.

- Art. 89 -
Rendiconto

1. Ogni gruppo è tenuto a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto sull'impiego del fondo ricevuto nell'anno precedente.

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto verrà sospesa l'erogazione del fondo al relativo gruppo fino alla sua presentazione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 90 - Firmatari di testi

1. Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato soltanto il primo tra i firmatari di ogni testo, che sia presente quando detto testo è in discussione.

- Art. 91 - Assistenza nella presentazione delle proposte e nello svolgimento dell'attività consiliare

1. I consiglieri che intendono presentare una proposta di deliberazione presentano domanda d'assistenza al Presidente del Consiglio, che d'intesa con il Presidente della Provincia entro 15 giorni designerà il Dirigente che dovrà prestare assistenza.

2. I consiglieri per svolgere la propria attività potranno avvalersi della consulenza dei dipartimenti competenti.

- Art. 92 - Casi non disciplinati

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale, non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, decide il Presidente del Consiglio Provinciale.

- Art. 93 - Segreteria dei gruppi consiliari

1. Alle mansioni di segreteria dei gruppi consiliari è assegnato il personale del Dipartimento Organi Istituzionali ritenuto necessario.

- Art. 94 -
Abrogazione

1. Con il presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme contenute nel precedente atto normativo e contrastanti con il presente articolato.

- Art. 95 -
Applicazione del regolamento entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore.
Il regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale da effettuarsi una volta esecutiva la deliberazione di approvazione.

- Art. 96 -
Norme di salvaguardia

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate da qualsiasi altra norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

2. In tali evenienze, in attesa del formale adeguamento del presente regolamento, si applicano le norme nazionali e regionali sopravvenute.

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Sede	pag.	2
Art. 2	Esposizione della bandiera regionale veneta, italiana, europea e del gonfalone della Provincia	“	2
Art. 3	Esposizione del gonfalone della Provincia e della bandiera della Regione Veneto all'interno dell'aula consiliare	“	2

TITOLO II ORGANI DEL CONSIGLIO ED ORGANIZZAZIONE

Art. 4	Organi del Consiglio	“	3
Art. 5	Presidente del Consiglio Provinciale	“	3
Art. 6	Funzioni del Presidente del Consiglio	“	3
Art. 7	Vicepresidente del Consiglio	“	4
Art. 8	Dimissioni e cessazione del Presidente del Consiglio	“	4
Art. 9	Ufficio di Presidenza	“	4
Art. 10	Competenze dell'Ufficio di Presidenza	“	4
Art. 11	Prerogative e modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio	“	5
Art. 12	Composizione dei gruppi consiliari	“	6
Art. 13	Capigruppo consiliari	“	7
Art. 14	Trasmissione di documenti ai capigruppo	“	7
Art. 15	Commissioni consiliari	“	7
Art. 16	Conferenza dei Capigruppo	“	7
Art. 17	Competenze della Conferenza dei Capigruppo	“	8
Art. 18	Commissioni Consiliari permanenti	“	8
Art. 19	Composizione delle Commissioni Consiliari permanenti		9
Art. 20	Competenze delle Commissioni	“	9
Art. 21	Funzionamento delle Commissioni	“	10
Art. 22	Articolazione della Commissione	“	11
Art. 23	Poteri delle Commissioni	“	11
Art. 24	Votazioni	“	11
Art. 25	Conferenza dei Presidenti della Commissioni Consiliari	“	11
Art. 26	Commissioni Consiliari speciali	“	12
Art. 27	Commissioni di indagine	“	12

TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI

Art. 28	Gettoni di presenza	“	13
Art. 29	Indennità di funzione	“	13

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 30	Prima seduta del Consiglio Provinciale	“	15
---------	--	---	----

Art. 31	Sedute pubbliche	pag.	15
Art. 32	Sedute segrete	“	15
Art. 33	Intervento di terzi	“	16
Art. 34	Intervento alle sedute	“	16
Art. 35	Decisioni del Presidente	“	16
Art. 36	Verifica del numero legale	“	16
Art. 37	Apertura della seduta	“	17
Art. 38	Uscita dei consiglieri dall'aula	“	17
Art. 39	Dimissioni e cessazione dei consiglieri	“	17
Art. 40	Casi di decadenza	“	17

TITOLO V PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 41	Programmi di lavoro	“	18
Art. 42	Sessioni	“	18
Art. 43	Calendario dei lavori e ordine del giorno	“	19
Art. 44	Contingentamento dei tempi di intervento	“	19
Art. 45	Convocazione del Consiglio	“	20
Art. 46	Deposito delle proposte e degli emendamenti	“	21

TITOLO VI ISTRUTTORIA, DISCUSSIONE, VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 47	Esame delle Commissioni permanenti	“	22
Art. 48	Esame ed espressione dei pareri	“	22
Art. 49	Svolgimento della seduta	“	22
Art. 50	Ordini del Giorno a carattere non formalmente deliberativo	“	23
Art. 51	Presentazione delle proposte	“	24
Art. 52	Modalità degli interventi	“	24
Art. 53	Interventi del Presidente del Consiglio e dei relatori	“	24
Art. 54	Durata degli interventi	“	24
Art. 55	Mozione d'ordine	“	25
Art. 56	Fatto personale	“	25
Art. 57	Questione pregiudiziale e domanda sospensiva	“	25
Art. 58	Sospensione della seduta	“	26
Art. 59	Emendamenti e sub-emendamenti	“	26
Art. 60	Ordini del giorno	“	26
Art. 61	Chiusura della discussione	“	27
Art. 62	Mancanza del numero legale	“	27
Art. 63	Dichiarazioni di voto	“	27
Art. 64	Votazione per parti	“	27
Art. 65	Sistemi di votazione	“	28
Art. 66	Votazioni palesi	“	28
Art. 67	Votazioni segrete ed elezioni e designazioni di persone	“	29
Art. 68	Ordine delle votazioni	“	29
Art. 69	Presentazione di curricula	“	30
Art. 70	Maggioranza dei votanti	“	30
Art. 71	Esito delle votazioni	“	30
Art. 72	Partecipazione del Segretario generale	“	30
Art. 73	Processi verbali delle deliberazioni	“	31

Art. 74	Verbalizzazione ed approvazione dei verbali	“	31
---------	---	---	----

TITOLO VII INDIRIZZO, CONTROLLO, PROCEDURE SPECIALI

Art. 75	Domande d'attualità	pag.	33
Art. 76	Interrogazioni	“	33
Art. 77	Interpellanze	“	33
Art. 78	Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze	“	34
Art. 79	Mozioni	“	34
Art. 80	Modalità di presentazione delle mozioni	”	35
Art. 81	Istanze, petizioni, proposte	“	35
Art. 82	Esame del bilancio e del conto consuntivo	“	35
Art. 83	Deposito di rapporti	“	36

TITOLO VIII DOTAZIONE FINANZIARIA

Art. 84	Autonomia organizzativa e di funzionamento		37
Art. 85	Spese imputabili al fondo	“	37
Art. 86	Ripartizione del fondo	“	37
Art. 87	Spese varie	“	38
Art. 88	Liquidazione delle spese	“	38
Art. 89	Rendiconto	“	38

TITOLO IX DISPOSIZIONI VARIE

Art. 90	Firmatari di testi	“	39
Art. 91	Assistenza nella presentazione delle proposte e nello svolgimento dell'attività consiliare	“	39
Art. 92	Casi non disciplinati	“	39
Art. 93	Segreteria dei gruppi consiliari	“	39
Art. 94	Abrogazione	“	40
Art. 95	Applicazione del regolamento entrata in vigore	“	40
Art. 96	Norme di salvaguardia	“	40